STUDIO LEGALE **DEDONI**
Via Tola, 21 – 09128 Cagliari
Tel. 070492891 – 0705927716
P.I. 02156290922
C.F. DDNNDR64P30B745Y
www.studiolegalededoni.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3369/2020** promossa da:

XXXXXX S.P.A (c.f. XXXXXX) con il patrocinio dell'avv. DEDONI ANDREA

PARTE ATTRICE

contro

XXXXXX & C. S.A.S. (cf. XXXXXX) con il patrocinio dell'avv. XXXXXX

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

"In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della XXXXXX & C. S.a.s. di agire nei confronti della XXXXXX S.p.a. ai sensi dell'art.7 ter del D.Lgs.286/2005 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito: 2) Revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa; Nel merito in via subordinata: 3) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda formulata nei confronti della XXXXXX S.p.a., in via di rivalsa, condannare la XXXXXX S.r.l. al rimborso di tutte le somme che saranno pagate da XXXXXX S.p.a. in favore della XXXXXX & C. S.a.s.; In ogni caso:4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge." Si chiede la concessione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per il deposito

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 148.392,28= oltre interessi moratori, sia perché l'opposizione non trova alcun fondamento su prova scritta né di pronta soluzione,

www.studiolegalededoni.com

Firmato Da: D'AMORE GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 61aed4c17ce6575518a2f519dc10f9c
Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1325c01

sia perché il credito azionato è certo, liquido ed esigibile. In via principale e nel merito: respingere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento perché infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite. In via subordinata e nel merito: dichiarar tenuta e condannare XXXXXX SpA a pagare a XXXXXX & C. sas di XXXXXX il corrispettivo dovuto in forza dell'art. 7- ter del D.Lgs 286/05 pari alla somma di € 148.392,28 (comprensivo di iva) oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo per le causali in atti. In via istruttoria: Con ogni riserva di dedurre e/o altro produrre, fatto salvo ogni più ampio diritto istruttorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorati di spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.Salvo ogni altro diritto.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria pari ad euro 148.392,28 della XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX azionato in via monitoria nei confronti anche della XXXXXX S.p.A.

A sostegno della propria domanda la parte ingiungente ha allegato:

- di svolgere attività di trasporto per conto terzi e che nel periodo compreso tra la fine del mese di luglio ed il mese di ottobre del 2019, ha effettuato - in qualità di sub-vettore - servizi di trasporto a favore della XXXXXX S.r.l., avvalendosi, a sua volta, anche di sub-vettori e della piattaforma del circuito distributivo Palletways Italia S.p.A.;
- che i servizi di trasporto e consegna merci indicati erano avvenuti per conto della committente XXXXXX S.p.A.;
- che le merci di cui sopra sono state regolarmente consegnate (cfr. ddt sub docc. nn. 6 e 7 fascicolo monitorio) ma, ciò nonostante, le fatture emesse nei confronti della XXXXXX S.r.l. per il pagamento delle prestazioni (cfr. docc. nn. 6, 7 e 8 fascicolo monitorio) sono rimaste inevase.

L'ingiungente ha, quindi, dedotto la responsabilità della XXXXXX S.p.A. ai sensi dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286 del 2005.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 840 del 2020 emesso in data 6/5/2020 si è

www.studiolegalededoni.com

Firmato Da: D'AMORE GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 61aed4c17ce65757518a2f519dc10f9c
Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1325c01

opposta la società XXXXXX S.p.A. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della propria controparte contrattuale e svolgendo ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, con particolare riferimento alla mancanza di prova su di un accordo tra la XXXXXX S.r.l. e la società attrice.

1.2. La società XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX si è costituita in giudizio; dopo il deposito delle memorie istruttorie è intervenuto il suo fallimento e, nonostante la rituale chiamata nel giudizio regolarmente riassunto, la parte è rimasta contumace.

2. Nel merito, l'eccezione preliminare dell'attrice deve essere accolta.

L'ingiungente ha allegato di aver agito ai sensi dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286 del 2005, riconoscendo di non aver avuto alcuna relazione contrattuale con la parte XXXXXX
S.p.A. e di aver incaricato ulteriori vettori per i trasporti oggetto di causa.

La norma invocata stabilisce che *Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".*

Il vettore di cui all'art. 2 comma 1 lettera b del medesimo testo normativo viene definito come "*l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui*

www.studiolegaledeboni.com

Firmato Da: D'AMORE GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 61aed4c17ce6575751 8a2f519dc10f9c
Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1325c01

esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce".

Al comma 1 lettera c del medesimo articolo si rinviene la definizione di committente che coincide con "*l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto*".

Ciò posto, tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso monitorio e delle risultanze dei ddt prodotti, si deve concludere che la XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX abbia agito, in occasione delle prestazioni per cui è causa, quale committente di servizi di trasporti e non come vettore. La parte, infatti, oltre a risultare quale mittente nei documenti di trasporto, ha riconosciuto di aver incaricato altri vettori della esecuzione dei trasporti.

Tale circostanza esclude che la XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX possautilmente invocare l'azione di cui all'art. 7 ter del D.lgs. citato: l'azione è infatti riservata alvettore di cui all'art. 2 comma 1 lettera b che è l'impresa che esercita l'attività di trasporto, la quale nel caso in concreto *ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.* Quest'ultimo è individuato dalla norma quale il soggetto che si è obbligato ad eseguire la prestazione, individuato soltanto quale controparte contrattuale del trasportatore. Oltre alla distinzione tra vettore esecutore e vettore obbligato, preme evidenziare che la norma declina il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori al singolare con ciò evidenziando che è uno soltanto il soggetto legittimato. Diversamente avrebbe dovuto riconoscere l'azione diretta nei confronti del committente a tutti i vettori ricomprendendo anche quelli che si sono semplicemente obbligati a far eseguire il trasporto. Viceversa, i vettori intermedi hanno espressamente soltanto l'azione di rivalsa nei confronti *della propria controparte contrattuale*: ciò comporta che se la XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX avesse pagato il corrispettivo preteso dai vettori, avrebbe avuto un diritto di rivalsa nei confronti soltanto della XXXXXX S.r.l., la quale è l'unica controparte

www.studiolegaledeldoni.com

Firmato Da: D'AMORE GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 61aed4c17ce6575718a2f519dc10f9c
Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1325c01

contrattuale dell'odierna parte opposta.

3. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- accoglie l'opposizione della XXXXXX S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 840 del 2020 emesso in data 6/5/2020;
- Condanna il Fallimento della XXXXXX & C. S.A.S. di XXXXXX a rimborsare alla XXXXXX S.p.A. le spese di lite, che si liquidano in € 7.795 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.

Pavia, 7 marzo 2022

Il Giudice

Andrea Francesco Forcina

www.studiolegaledeboni.com

Firmato Da: D'AMORE GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 61aed4c17ce65757518a2f519dc10f9c
Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1325c01